



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con delibera C.C. n. 9 del 25.02.2000)

CAPO I

NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 ISTITUZIONE

1. In conformità all'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 ed agli artt. 192-200 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175, in quanto compatibile con il D.Lgs, appena citato, ai sensi dell'art. 55 dello stesso, si applica a favore di questo Comune la tassa sull'occupazione di aree e di spazi pubblici relativi al suolo, al soprassuolo e al sottosuolo del demanio comunale, del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In quest'ultimo caso, il tributo non è dovuto se l'occupazione sia anteriore alla costituzione della servitù.
2. La misura della tassa è calcolata in base alle tariffe stabilite dal succitato decreto 507/1994 e dal presente regolamento comunale.
3. Nel prosieguo, il decreto legislativo 507/1993, sarà definito semplicemente decreto.

Articolo 2 CLASSIFICAZIONI

1. Si dà atto che questo Comune è iscritto alla classe V, avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, giusta l'art. 43 del decreto.
2. Le aree e gli spazi tassabili sono classificati nelle seguenti categorie:
 - **Categorie "A"** comprendente:
 - SORGA' Capoluogo: piazzale antistante la Scuola Media, piazza Murari Brà
 - Frazione BONFERRARO: piazzale adiacente la sala civica, l'ufficio postale e la banca, piazza della Repubblica, area adiacente il distributore di carburante e piazzale intersecante via Stazione
 - **Categoria "B"** comprendente tutto il rimanente territorio comunale.
3. Resta in facoltà dell'Amministrazione Comunale, procedere all'aggiornamento delle categorie e dell'elenco.

Articolo 3 POTERE IMPOSITIVO

1. La semplice prestazione del servizio di manutenzione dell'area tassabile da parte di terzi o l'esercizio di altre attività su di essa, non comporta conferimento a favore di questi ultimi, del potere di riscossione, che potrebbe avvenire soltanto in virtù di un regolare e specifico atto o negozio di diritto pubblico.



Articolo 4
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DOMANDA DI
OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi motivo, occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve farne apposita domanda al Sindaco.
2. La domanda, in bollo, va consegnata all'ufficio protocollo.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'individuazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, la durata i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i dati richiesti dall'ufficio ai fini dell'esame della domanda.
7. E' fatto divieto, di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'autorità competente su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni esenti da tasse di cui all'art. 40, a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per territorio, da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso, nonché per l'eventuale diniego, che sarà sempre motivato.
8. Per le luminarie natalizie, è richiesta la comunicazione, da darsi almeno 30 giorni prima dell'installazione.
9. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione la circolazione e per quelle momentanee di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 40. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
10. L'autorizzazione è richiesta, anche, per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile, per tipologia e durata, a quella prevista dalla lettera a) del citato art. 40.

Articolo 5
OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di

aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato in sanatoria in tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, con telegramma o telefax.

2. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53 del presente regolamento.
3. Per quel che concerne le misure da adottare riguardo alla circolazione, si fa rinvio a quanto disposto in merito dall'art. 30 e seguenti del regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada.
4. L'occupante è tenuto ad adottare le cautele del caso ed è sempre responsabile per danni a persone o cose dipendenti dall'occupazione stessa.

Articolo 6 PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale dei tributi.
2. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché tutte le altre notizie previste dalla Legge sul procedimento amministrativo.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazioni l'autorità competente provvede entro 30 giorni, a meno che una futura previsione regolamentare fissi un termine diverso.

Articolo 7 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE - SUO CONTENUTO

1. L'autorità competente, accertata la ricorrenza di tutti i presupposti, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. In esso, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nel presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta, secondo le caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. L'atto di concessione comunale non implica che il richiedente sia legittimato all'immediata occupazione, qualora l'uso dell'area stessa sia subordinato a licenze, concessioni o autorizzazioni ordinati a finalità diverse dal tributo.
5. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) A termine, per la durata massima di anni 19;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni al Comune o a terzi derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale d'imporre nuove condizioni e prescrizioni, nonché lo spostamento o l'eliminazione di manufatti, senza l'obbligo di indennizzo.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 265 e successive modifiche), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni) e, in ogni caso l'obbligo per l'occupante, di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari, onde evitare la creazione di situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 8 CONCESSIONI CONTRATTO

1. Nel caso sia ritenuto necessario, il Sindaco può subordinare la concessione alla stipula di apposito contratto, le cui spese sono a carico del concessionario.
2. Al termine della concessione, e qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini e con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 GARANZIE

1. In presenza di occupazioni che debbano essere precedute da lavori o eseguite dalla messa in pristino dei luoghi o dalle quali possono derivare danni al demanio comunale o in particolare, motivate, circostanze che lo giustificano, il Sindaco può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, adeguato al caso, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 10 PRIORITA' E PRELAZIONE

1. Nel caso di domanda concorrenti per la stessa area, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione.
2. L'acquisto di un immobile o di una attività per i quali esiste atto di concessione per occupazione di spazi e/o suolo pubblico, comporta il diritto all'ottenimento di analoga concessione a favore del nuovo titolare, che dovrà, comunque presentare domanda al Sindaco.
3. Le aree pubbliche disponibili e confinanti con negozi o pubblici esercizi, sono assegnate, con priorità, ai titolari delle relative attività, se ed in quanto direttamente interessati.
4. Nei rinnovi delle concessioni, può, a giudizio del Sindaco costituire titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto richiesto, fatte salve le disposizioni di cui alla

Legge 28 marzo 1991, n. 112 e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 4 giugno 1993, n. 248, se ed in quanto interferiscono.

Articolo 11 INCEDIBILITA'

1. Le concessioni sono personali e , quindi, non cedibili a terzi, fatti salvi i casi di cui all'art. 10 del presente regolamento e all'art. 3 c. 7 della Legge n. 112/91. In caso di accertata cessione abusiva, la concessione è dichiarata immediatamente decaduta, senza obbligo di indennizzo di sorta ad alcuna delle parti contraenti.
2. E' assolutamente vietato ai concessionari il subaffitto dei posti loro accordati.
3. E' vietato, altresì, lo scambio senza previo assenso scritto del Comune.

Articolo 12 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per accertate occupazioni abusive, è facoltà del Sindaco, previa valutazione dell'interesse pubblico, procedere per il rilascio della concessione in sanatoria o disporre per la rimozione di manufatti o installazioni, con spesa a carico del responsabile.

Articolo 13 ESPOSIZIONI DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 14 MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver prima ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora nello stesso luogo.

Articolo 15
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 16
ESECUZIONI DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando, per l'esecuzione dei lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i tempi per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 17
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante e sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori o delle tubazioni, ecc. per la tutela del decoro e della sicurezza.

Articolo 18
AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori da parte dell'autorità competente sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Articolo 19
OCCUPAZIONI CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto

intervento per piccole riparazioni o per lavori di manutenzione o di allestimento, di durata non superiore a 6 ore, previste dall'art.40 lett. d) del presente regolamento.

Articolo 20

OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di decoro urbano l'autorità competente può imporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato e disporre la rimozione in caso d'inottemperanza.

Articolo 21

AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 22

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.03.1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.
2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
3. E' in facoltà dell'autorità comunale vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Articolo 23

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di suolo pubblico.
2. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, dei quali deve munirsi ove non vi abbia provveduto il Comune.

Articolo 24

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori, delle condizioni previste nell'atto autorizzativo;
 - b) La violazione delle norme di Legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) L'uso improprio del diritto d'occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione temporanea;
 - e) Mancato pagamento della tassa dovuta.
2. In caso di decadenza è escluso il rimborso delle somme pagate.

Articolo 25

REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcune indennità.

Articolo 26

MODALITA'

1. La revoca della concessione, così come le modifiche, sono notificate al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza. Tale termine per le occupazioni temporanee non è soggetto ad interruzioni neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 27

RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 28

RIMOZIONE DI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, ingiunge con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per

provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II°

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 29

CONCETTO GENERALE

1. L'occupazione permanente è qualificata dalla sua durata superiore all'anno o almeno pari. Il carattere della stabilità dell'occupazione non è di per sé, una condizione richiesta ai fini dell'individuazione della "occupazione permanente", sebbene concorre alla formazione di tale concetto nonché a rendere palese che, per il periodo indicato nella concessione, l'occupazione comporta la piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico, escludendosi diritti di altri soggetti privati.
2. Si richiama l'art. 42 c. 1 lett. a) del decreto.

Articolo 30

OCCUPAZIONI SOLO ANIMO

1. L'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegata obbligatoriamente alla costruzione di opere visibili ma può consistere nella semplice sua disponibilità o anche nel poter vietare che altri, in qualunque modo, l'utilizzino.

Articolo 31

PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 2 comma 63 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, si stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili con decorrenza 1 gennaio 2000.

Articolo 32

MODIFICHE

Il Comune, nel caso di lavori implicanti modifiche dei luoghi, potrà modificare o abolire, in tutto o in parte, gli esistenti passi carrabili. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito da soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono, chiedere all'Ente l'autorizzazione per la messa in ripristino, a loro totali spese, della sede stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile.

Articolo 33
PRECISAZIONI

1. Le occupazioni di durata superiore all'anno, indipendentemente dal tipo di impianto insistente, sono considerate permanenti. E' fatta salva l'applicazione del successivo art. 35.
2. L'eventuale soluzione di continuità, per un periodo non superiore ai 15 giorni, non interrompe il periodo di cui al 1° comma del precedente articolo.

CAPO III°

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 34
IRRILEVANZA DELL'OCCUPAZIONE PRECARIA

1. Su aree pubbliche è sempre consentita la sosta di automezzi adibiti alla movimentazione di merci, qualora questa non si protragga nello stesso luogo per oltre un'ora e fatte salve le norme disciplinari la circolazione stradale.

Articolo 35
COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO

1. L'attività di commercio ambulante, svolta in occasione di mercati settimanali su aree pubbliche non attrezzate allo specifico scopo, è considerata, indipendentemente dalla validità della concessione, occupazione temporanea.

Articolo 36
MISURAZIONE

1. La misurazione dell'area occupata viene effettuata prendendo per base la proiezione verticale dei punti più sporgenti delle installazioni.

CAPO IV

TASSA

Articolo 37

CUMULO

1. La tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche è cumulabile con eventuali altre tasse ed imposte.

Articolo 38

AFFRANCAZIONE

ABROGATO

Articolo 39

RICOGNIZIONI, MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI TARIFFA

1. SONO STABILITE LE SEGUENTI TARIFFE:

Art. 42	comma	2	si richiama l'applicazione pura e semplice per le occupazioni temporanee per un periodo superiore a quello richiesto e autorizzato (aumento del 20% delle tariffe);
Art. 42	comma	3	la tariffa ordinaria, a seconda dell'importanza della area occupata, è così graduata: Categoria A: importo intero Categoria B: importo ridotto al 60%
Art. 42	comma	5	le superiori eccedenti i 100 mq. Sono calcolate in ragione del 10% come stabilito dal decreto. Si richiama la disciplina stabilita dal medesimo comma per gli spettacoli viaggianti;
Art.44	comma Lett. c)	1	per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti Il suolo, la tariffa è ridotta al 34%;
Art. 44	comma	8	per le aree antistanti gli accessi " a raso" per i quali viene richiesto il passo carrabile, la tariffa ordinaria dell'eventuale tassa è ridotta al 10%;
Art. 44	comma	9	abrogato
Art. 44	comma	10	abrogato
Art.45	comma	1	abrogato

Art. 47	comma 2° periodo lett.a)	4	per le occupazioni di suolo e sottosuolo con condutture, cavi e impianti in genere, aventi carattere temporaneo, è applicata la tassa massima (attualmente L. 30.000 al km. Lineare per durata non superiore a 30 giorni);
Art. 48	comma	1	per le occupazioni con impianti di distribuzione carburante è applicata la tassa minima;
Art. 48	comma	7	per le occupazioni con apparecchiature automatiche per la distribuzione dei tabacchi è applicata la tassa minima.

CAPO V DISCIPLINA SPECIFICA

Articolo 40 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni il cui ricavato sia devoluto a fini altruistici, (es. Pro-Loco, comitati festeggiamenti) pagamento della tassa forfettaria di L. 50.000. La durata massima consentita non potrà superare, per lo stesso luogo, i 5 giorni nell'arco dell'anno.
 - b) Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con soste fino a sessanta minuti;
 - c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale.
 - d) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, per manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o coperti di durata comunque non superiore a sei ore;
 - e) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuare in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - f) Occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Articolo 41 LIMITAZIONI

1. All'infuori dei giorni di fiera e di mercato è vietata l'occupazione dei marciapiedi. Sono fatte salve, anche in detti giorni, disposizioni contrarie da parte del Sindaco per ragioni di decoro pubblico.

Art. 45	comma Let. c)	2	per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, la tariffa è ridotta al 34%;
Art. 45	comma	6	le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, pagano una tariffa maggiorata del 30%;
Art. 45	comma 6bis		per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta al 50%;
Art. 45	comma 7		per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%, come stabilito dal decreto;
Art. 45	comma	8	per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%, come stabilito dal decreto;
Art. 47	comma Let. a)	2	ai sensi dell'art. 18 legge 488 del 23 dicembre 1999, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, per le occupazioni nel territorio comunale, ed è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500 per utenza. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a lire 1.000.000. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Sorgà.
Art. 47	comma	2bis	per le occupazioni con allacci a pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni medesime, come stabilito dal decreto;
Art. 47	comma 1° periodo	4	il contributo "una tantum" dovuto dall'utente al Comune nel caso di costruzione di gallerie da parte di questo ultimo, è fissato nella misura del 50% delle spese sostenute;

Articolo 42
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Spetta alla polizia municipale disporre per il posto da occuparsi da parte degli esercenti e dei trafficanti nel modo che riterrà più opportuno in relazione all'ordine, alla regolarità, al decoro ed alle esigenze di transito dei pedoni e dei veicoli.

Articolo 43
ESCLUSIONE DEL RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO

1. Ove, per fenomeni metereologici o per motivi personali, l'assegnatario non possa occupare il posto per il quale ha pagato la tassa, non ha diritto ad alcun rimborso od indennizzo.

Articolo 44
OCCUPAZIONI D'INTRALCIO

1. E' vietato ingombrare le vie e le piazze in modo da rendere difficile il traffico dei veicoli, salvo che l'area di circolazione non sia stata appositamente interdetta agli stessi. Sono vietate in modo assoluto le occupazioni che impediscono il transito dei pedoni.

Articolo 45
PAGAMENTO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La denuncia e il pagamento delle occupazioni ricorrenti, sebbene temporanee, avvengono in conformità dell'art. 50 del decreto, per quanto compatibile, previa denuncia mediante gli appositi modelli e versamento a mezzo del conto corrente postale.

Articolo 46
OCCUPAZIONE PER SAGRE E FIERE

1. L'incarico dell'assegnazione dei posti e degli spazi in occasione di sagre e fiere, sarà incaricato parimenti della riscossione della tassa; dovrà essere fornito di attestazione rilasciata dal Sindaco, da esibire a richiesta degli interessati.

Articolo 47
DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTI

1. Il soggetto di cui all'articolo precedente dovrà rilasciare agli interessati una ricevuta della tassa riscossa, da staccarsi dall'apposito bollettario a madre e figli o a ricalco.

Articolo 48
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. E' vietata l'occupazione fuori dalle aree posteggiabili, secondo la pianta topografica esistente all'uopo in Municipio. Nel limite del possibile, per gli ambulanti frequentanti abitualmente i mercati e le fiere di questo Comune, saranno stabiliti dei posti fissi, e la pianta indicherà per ogni occupazione il cognome e nome dell'ambulante cui è assegnata.

Articolo 49
SPAZI LIBERI

1. Gli spazi interposti fra l'uno e l'altro di quelli segnati in pianta, dovranno rimanere sempre liberi per la circolazione.

Articolo 50
SOLVE ET REPETE

1. Insorgendo dissenso intorno all'applicazione della tariffa, il contribuente deve pagare la tassa che gli viene richiesta, salvo a presentare successivamente ricorso per ottenere il rimborso totale o parziale, secondo i casi.

Articolo 51
SGOMBERO IN CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere, in circostanze straordinarie, lo sgombero anche di tutti i luoghi posteggiabili, escludendosi ogni genere di rimborso o indennizzo agli assegnatari dei posti.

Articolo 52
DANNEGGIAMENTI

1. Venendo in qualsiasi modo arrecato danno al suolo occupato, da parte degli occupanti o dei loro collaboratori, saranno essi obbligati al risarcimento. Non potranno occupare la medesima od altra area pubblica fin quando non abbiano estinto il debito.

Articolo 53
SANZIONI

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471 - 472 - 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.

Articolo 54
RIFIUTO DI PAGAMENTO

1. Si richiamano gli articoli, 50, 51 commi 4 e 5, 53 del decreto.

Articolo 55
VIGILANZA

1. La polizia municipale vigilerà sulla disciplina dei posteggi e dei mercati, a norma del presente regolamento e di quello per la polizia urbana.

Articolo 56
FORMA DI GESTIONE

1. In sede di prima applicazione del decreto il Comune di Sorgà seguirà a gestire direttamente la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 57
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Si richiama l'art. 51 del decreto.

Articolo 58
CONTENZIOSO

1. Si richiamano le disposizioni, in particolare gli articoli 2 lett. h), 19 e 21, del D.Lgs 21 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 59
PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Si richiamano l'articolo 9 c. 5 e le disposizioni ivi richiamate del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (art. 68 in particolare) nonché l'articolo 51 del decreto.

Articolo 60
PRESCRIZIONE

1. Si richiama l'articolo 51 comma 3 del decreto.

Articolo 61
INTERESSI

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi dovuti per legge, fatte salve le decisioni adottate dal Consiglio Comunale nell'ambito delle scelte discrezionali ammesse per legge.

Articolo 62
PRIVILEGI

1. Per la riscossione della tassa sull'occupazione di aree e spazi pubblici opera a favore del Comune e dell'eventuale concessionario il privilegio previsto dall'art. 2572 c. 3 del codice civile, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 del decreto.

Articolo 63
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995, salvo l'art. 4 che entra in vigore immediatamente.
2. Per le occupazioni attuate anteriormente al 1 gennaio 1995 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, si procederà al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e del decreto, fermo restando i termini e le tariffe in vigore al tempo dell'occupazione.
3. Resta salva ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni tributarie di cui al D.L. 10.11.1978 n. 702, convertito in Legge 8.1.1979, n. 3, in materia di concessioni commerciali.

Articolo 64
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali e in particolare quelle approvate con delibera n. 135 del 20.12.1989 e successive modifiche ed integrazioni.³